

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione
Ufficio 2 (Sanità Veterinaria)

19 GEN. 2009

Bari, _____

Prot. n. 24/ 482 /ATP/2

**Ai Dipartimenti di Prevenzione
delle AA.SS.LL. della Regione PUGLIA
Servizi Veterinari Area "A", "B" e "C"**

**Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali
UVAC Puglia**

E p.c.

**Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali
Dipartimento della Sicurezza Alimentare e
Sanità Pubblica veterinaria**


**Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e
Provincia autonoma di Trento**

LORO SEDI

OGGETTO: Periodo minimo di soggiorno in allevamento e/o stalla di sosta prima dell'invio alla macellazione degli animali d'allevamento o da produzione introdotti da Paesi della Comunità Europea e Paesi Terzi.

A seguito delle disposizioni in materia di cui all'oggetto, diramate dalla Regione Campania e pervenute con nota prot. n° 2008.0875203 del 22/10/2008, del Settore Veterinario, ed all'Ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione V n° 5185/08 del 30/09/2008, si forniscono le seguenti direttive, dopo la disamina della normativa vigente ed in base alle seguenti considerazioni:

- Per l'introduzione di animali, destinati alla produzione di alimenti, negli stabilimenti di macellazione pubblici e privati è necessario che, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n° 158, questi debbano essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, da conservarsi nello stabilimento per un periodo non inferiore ad un anno, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni: 1) che gli animali non sono stati trattati od alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego; 2) gli eventuali trattamenti effettuati, sugli animali, nei 90 giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 158/06, nonché con alimenti medicamentosi e/o specialità medicinali ed il rispetto dei tempi di sospensione;




REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione
Ufficio 2 (Sanità Veterinaria)

- L'art. 29 comma 1 del D.Lgs 158/06, in merito al modello della dichiarazione di scorta per gli animali destinati alla macellazione, rinvia al D.M. 28 maggio 1992 e s.m. (D.M 16/05/2007 nuovo Mod. 4)
- Il comma 6 del citato D.M. 28/06/1992 prevede che: " per gli animali provenienti dall'estero non macellati entro le 72 ore dalla loro introduzione sul territorio nazionale, la dichiarazione dovrà essere riferita solo al periodo di effettiva permanenza degli animali stessi sul territorio nazionale"
- L'Allegato II, Sez. III del Reg.CE n° 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004, stabilisce che l'Operatore del Settore Alimentare (OSA) che gestisce il macello deve acquisire e controllare, affinché l' animale da macellare possa essere destinato all'alimentazione umana, tutte le informazioni sulla catena alimentare ed in particolare: " le informazioni devono riguardare tra l'altro i medicinali veterinari somministrati e gli altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali nell'arco di un determinato periodo (90 giorni) e con tempo di sospensione uguale a zero come pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti ed il rispetto dei tempi di sospensione (copia del registro aziendale dei trattamenti e sottoscrizione da parte del Veterinario Aziendale);
- La documentazione sanitaria di scorta per gli animali da allevamento o da produzione (quindi diversi da quelli da macello) introdotti da Paesi Comunitari non prevede, salvo se espressamente richiesta, nessuna attestazione circa i trattamenti con sostanze medicamentose o addirittura vietate;
- In assenza di tale attestazione, l'Importatore non è in grado di fornire le informazioni richieste dal Reg. CE n° 853/04 e la dichiarazione prevista dal D.Lgs n° 158/06 (Mod.4) è limitata al periodo di effettiva detenzione dell'animale. Infatti a fronte di una dichiarazione che prevede il riferimento minimo dei 90 (novanta) giorni precedenti la macellazione, l'importatore può attestare esclusivamente il breve periodo di permanenza sul territorio nazionale. Ciò risulta chiaramente insufficiente a garantire la sicurezza dell'alimento che deriva dall'animale, in relazione alla potenziale presenza di residui delle sostanze medicamentose somministrate.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di evitare palesi discriminazioni tra gli Operatori che inviano al macello animali allevati sul territorio nazionale, i quali sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste dalle vigenti normative e gli Operatori che importano animali da allevamento e/o produzione da Paesi UE e Paesi terzi per inviarli dopo pochi giorni alla macellazione, senza l'onere di fornire informazioni adeguate sulla sicurezza alimentare, costituendo di fatto un potenziale pericolo,



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione
Ufficio 2 (Sanità Veterinaria)

si dispone che,

al fine della tutela della salute pubblica, sul territorio della Regione Puglia, la macellazione degli animali introdotti da Paesi UE e Paesi Terzi come animali da allevamento/ produzione, **avvenga trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla loro introduzione**, salvo che gli stessi siano in possesso di idonea attestazione, dell'allevamento di origine, riguardo il trattamento con sostanze medicamentose ed i relativi tempi di sospensione.

Per gli animali avviati al macello con contrassegni di identificazione individuale esteri, oltre al Mod.4 completo di tutte le dichiarazioni ed ai relativi passaporti individuali nei casi previsti, deve essere acquisito anche il certificato DVCE che attesti la data di effettiva introduzione in Italia .

Si rammenta, infine, che la falsa dichiarazione, oltre a costituire reato, è punita dall'art.32 comma 4 del D.Lgs 158/06.

Si invitano Codesti Servizi a darne puntuale applicazione ed ampia diffusione agli operatori interessati.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dr. Onofrio MONGELLI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(DR. Fulvio LONGO)